

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente (relatore)
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I° Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

**nell'adunanza del 4 marzo 2008**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57

### **Premesso in fatto**

La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, anche nell'ipotesi di modifiche future a testi già approvati.

Molti Comuni, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 comma 57 della l. n. 244/2007, hanno trasmesso e continuano a trasmettere le norme regolamentari di che trattasi.

Il sommario esame dei testi pervenuti ha fatto emergere numerosi problemi interpretativi, in gran parte coincidenti o sovrapponibili e la cui soluzione necessariamente darebbe luogo a fasi interlocutorie di riesame da parte dell'ente.

In tale situazione questa Sezione ritiene che risponda a criteri di più proficua collaborazione con gli enti interessati individuare ed esternare in un unico documento complessivo tutti i problemi interpretativi che a suo avviso emergono dalle disposizioni recate in materia della legge finanziaria 2008 e che incidono sull'esercizio delle funzioni della Corte.

La Sezione ritiene che lo strumento della delibera di principi, come tale generale ed astratta e non rapportata a casi concreti, sia consentita quale forma di collaborazione efficace prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 131/2003.

La Sezione ritiene inoltre opportuno restituire a ciascun ente il testo regolamentare trasmesso in modo da consentire il riesame delle disposizioni adottate alla luce dei principi fissati con la presente deliberazione e provvedere al necessario inoltro a questa Sezione.

La presente deliberazione va indirizzata, pertanto, sia al Consiglio comunale/provinciale, naturale interlocutore della Sezione, sia al Sindaco del Comune od al Presidente della Provincia, in relazione all'esercizio dei poteri regolamentari conferiti alla Giunta in materia di uffici e servizi.

### **Considerato in diritto**

1. L'art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Le disposizioni vanno inserite ed integrate nel

preesistente complesso normativo che disciplina la materia per delineare un quadro degli adempimenti a carico degli enti conferenti.

2. Il dato di maggiore rilievo della disciplina dettata dalla legge finanziaria 2008 è, da una parte, l'obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa annua, dall'altro la subordinazione del conferimento dell'incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dal Consiglio.

Le disposizioni operano su piani diversi.

Le norme regolamentari dettano una disciplina generale ed astratta per l'affidamento dell'incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in concreto adottato dall'amministrazione.

Il primo contenuto precettivo del comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 è l'obbligo, posto in capo all'ente locale, di dettare norme regolamentari compiute in materia (debbono essere infatti fissati limiti, modalità e criteri per l'affidamento dell'incarico o della consulenza).

Prima della emanazione del citato comma 56 art. 3 legge 244/2007 non necessariamente l'ente locale era munito di una disciplina regolamentare degli incarichi. E' sufficiente ricordare in proposito il quarto comma dell'art. 89 del T.U.E.L.

L'adozione delle norme regolamentari deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dal T.U.E.L.

Va allora posta in evidenza l'autonomia statutaria degli enti locali, con la conseguenza che lo statuto è il punto di riferimento primario nell'adozione dei regolamenti, sia per quanto riguarda la dislocazione delle competenze per la loro emanazione, sia per quanto riguarda i principi ai quali deve conformarsi il testo normativo.

In mancanza di norme statutarie derogatorie la competenza ad adottare regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto però dei criteri generali stabiliti dal consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. a del T.U.E.L.)

Altro punto di riferimento relativamente al contenuto delle norme regolamentari sono i criteri generali fissati dal Consiglio. Il testo del comma 56 citato sembra in ogni caso presupporre la necessità di comunque rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi e delle consulenze per stabilire più stringenti criteri ed in ogni caso il limite massimo della spesa (complessiva).

Può, pertanto, affermarsi che, sia nella ipotesi in cui non siano state precedentemente inserite nel regolamento di organizzazione disposizioni sul conferimento di incarichi e consulenze, sia nella ipotesi in cui sia necessario modificare "in parte qua " detto regolamento,

il Consiglio comunale deve previamente fissare i criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell'adozione delle norme regolamentari.

3. Vanno a questo punto esaminati gli effetti della disposizione di cui al comma 57 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, che obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti in un breve termine prefissato le disposizioni regolamentari di cui si tratta.

La norma non contiene alcuna previsione sulle ricadute dell'obbligo, che di conseguenza vanno ricostruite applicando i principi generali.

La prima affermazione a farsi è che secondo il dato testuale dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007 l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell'efficacia dell'atto. Nella logica di sistema la obbligatoria trasmissione in termini temporali ravvicinati ad un organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata all'esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l'attività della istituzione.

Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l'esercizio di un controllo di natura "collaborativa".

Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purchè questo abbia un suo fondamento costituzionale, rinvenendo, peraltro, detto fondamento in una lettura adeguatrice al nuovo assetto della Repubblica di norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli artt. 100, 81,97 primo comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte Cost. n. 179/2007).

In questo quadro di rapporti istituzionali l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti da parte degli enti locali non può essere fine a se stesso ma deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni (cfr. in proposito la deliberazione di questa Sezione n. 11 del 26 ottobre 2006)

La trasmissione di regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una pronuncia della Corte dei conti. In relazione alla natura dell'atto il controllo della Corte dei conti è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto dell'ente, i criteri deliberati dal Consiglio, i limiti normativi di settore ed in particolare l'art. 7 del D.Lgv. n. 165/2001 e l'art. 110 del D.Lgv. n. 267/2000. Va ricordato che le norme da ultimo richiamate hanno un particolare valore perché hanno positivizzato principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca quali presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni; essi costituiscono regole di

organizzazione non derogabili da disposizioni regolamentari ed in gran parte neppure da norme di rango superiore in quanto trovano fondamento in principi costituzionali.

Fissati i parametri di raffronto per le verifiche demandate alla Corte dei conti, si debbono stabilire gli effetti del controllo.

Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, ricostruendo il quadro complessivo dell'attività di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, ha ritenuto che anche il riesame di legalità e regolarità, al quale ha ascritto le verifiche previste dall'art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 166/2005 per accertare il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e degli equilibri finanziari, ma al quale, come si è detto, è anche ascrivibile il controllo ex art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive.

Strumento per raggiungere siffatto risultato in una tipologia di controllo di natura collaborativa può essere individuato nell'applicazione dei principi e dell'iter procedurale dettati dall'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005, norma che prevede specifiche pronunce da indirizzare all'ente controllato, rimettendo ad esso l'adozione delle necessarie misure correttive nonché la vigilanza sulla effettiva adozione delle misure stesse.

Va peraltro ricordato che l'esame della Corte sulle norme regolamentari riguarda solo detta materia e non va perciò estesa ad altre norme, anche nella ipotesi nella quale l'ente trasmetta l'intero regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Le attività da regolamentare secondo le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008 riguardano una pluralità di ipotesi non omogenee, in quanto la disciplina ivi prevista si applica sia agli incarichi di collaborazione sia a quelli di studio e ricerca, sia alle consulenze.

In particolare gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori ovvero supportare l'attività degli ordinari uffici dell'ente. Le differenze non sono irrilevanti.

Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti "intuitu personae" a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell'incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.

Nella seconda ipotesi il discorso è più complesso.

Va innanzitutto ricordato che le norme regolamentari intese a disciplinare detti incarichi debbono adeguarsi, in forza dell'art. 34, comma 6 ter, della legge n. 248/2006 di conversione del D.l. n. 223/2006, ai principi contenuti nell'art. 32 della medesima legge, dettati a fini di contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica. La vicenda peraltro si inserisce nel più complesso discorso della provvista di personale a tempo determinato per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Le disposizioni regolamentari che verranno emanate in proposito vanno, pertanto, coordinate con le norme di cui all'art. 3, commi da 90 a 96 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

In ogni caso qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale in forza dei noti principi costituzionali, oltre che delle specifiche disposizioni da ultimo richiamate (cfr., sulla esigenza di rispettare i principi costituzionali di organizzazione, la recentissima sentenza della Corte Cost. n. 27 del 21 febbraio 2008), senza far riferimento alle soglie di ricorso alle procedure selettive previste in materia di lavori pubblici, del tutto estranee alla materia.

L'organo competente a conferire l'incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni.

5. Più ampi sono gli adempimenti previsti per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione.

Infatti ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge finanziaria per il 2008 "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. b) T.U.E.L."

La norma da ultimo citata comprende un'ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del Consiglio; di conseguenza gli incarichi di cui si parla debbono essere previsti nel loro oggetto da documenti programmatici, che scontino con adeguata motivazione la necessità/opportunità di ricorrere all'incarico. La spesa prevista dovrà poi essere inserita, concorrendo al limite massimo fissato nel regolamento, nell'apposito stanziamento del bilancio annuale. Va peraltro precisato che il limite massimo di spesa indicato nel regolamento deve essere fissato discrezionalmente dall'ente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell'ente con particolare riguardo alla spesa per il personale.

6. Quanto all'oggetto le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quella materia, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "codice dei contratti pubblici"), già autonomamente disciplinata. Infatti, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons. di St., sez. IV, sentenza n.

263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

Esemplificativamente con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione, va distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.

La prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).

7. Va affermato che il legislatore, positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all'art. 110 co. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.

Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l'obbligo della pubblicità e

dell'adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, D.l n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005).

8. Com'è noto il D. L. n. 168/2004 ha distinto tre tipologie di incarichi esterni: di studio, di ricerca, di consulenza.

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005) ne ha fornito una definizione: per gli incarichi di studio il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le SS.RR., la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente il contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2239 c.c. Resterebbero esclusi, quindi, a rigore, da questo ambito i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che, com'è noto, rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.). Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell'amministrazione, in via concettuale apparirebbero incompatibili con gli incarichi esterni, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione.

Resta fermo peraltro, secondo le SS.RR., che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.

In particolare gli incarichi di studio possono essere conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia. Essi debbono avere ad oggetto materie di interesse del soggetto che li conferisce, avere durata certa e concludersi con la presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio o della ricerca. Tutti questi elementi debbono risultare dall'atto di conferimento dell'incarico di studio, che regola il rapporto tra soggetto conferente ed incaricato.

9. Il comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di "studio o di ricerca ovvero di consulenze", anche quelli di "collaborazione".

Appare, pertanto, opportuno precisare l'estensione del concetto di "collaborazione" rilevante in questa sede.



Del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione del comma 56 risultano essere gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica), ossia le cosiddette "collaborazioni di staff". Infatti l'art. 90 TUEL fa espresso riferimento a dipendenti dell'ente ovvero a "collaboratori assunti con contratto a tempo determinato" (collocati, se dipendenti da una pubblica amministrazione, in aspettativa senza assegni), cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e, quindi, a figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Più complesso è il discorso relativo all'esatta delimitazione delle cosiddette "collaborazioni coordinate e continuative" (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di consulenza.

Costituisce ormai un principio condiviso (cfr. Corte dei conti delib. SS.RR. n. 6/2005 nonché circolare Dip. Funz. Pubbl. 15 marzo 2005) quello secondo cui dalla lettura sistematica delle disposizioni delle leggi finanziarie più recenti (cfr. legge n. 311/2004 finanziaria per il 2005 e legge n. 266/2005 finanziaria per il 2006 le quali fissano tetti di spesa separati per incarichi di consulenza e co.co.co., in particolare conglobando contratti a termine e co.co.co. in un unico tetto di spesa) emerge l'intenzione del legislatore di stabilire una linea di demarcazione tra le collaborazioni ad alto contenuto professionale e le altre "semplici" collaborazioni coordinate e continuative. Le prime hanno ad oggetto prestazioni implicanti un'alta specializzazione (non rinvenibile nelle normali competenze del personale della P.A.) e una correlativa attività lavorativa sostanzialmente autonoma. Le altre co.co.co. sono state spesso utilizzate negli ultimi anni (analogamente ai contratti di lavoro a tempo determinato e a fronte dei tagli o blocchi delle assunzioni di lavoratori subordinati nella P.A.) per l'espletamento di prestazioni ordinarie non richiedenti un elevato grado di autonomia organizzativa.

Pertanto, il criterio per distinguere le collaborazioni ad alto contenuto professionale dalle semplici co.co.co. va ravvisato in un canone di sostanzialità, in base al contenuto della prestazione ed alle modalità di svolgimento della stessa (cfr. anche Corte conti sez. giur. reg. Umbria n. 447/2005).

Questa logica distintiva appare ancora attuale nell'impianto della legge finanziaria per il 2008, ed anzi è portata all'estreme conseguenze.

Da un lato l'utilizzo delle "ordinarie" co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto: la logica della legge finanziaria per il 2008 è, infatti, quella di evitare il formarsi di precariato nella P.A., anche attraverso un rigido contenimento del lavoro flessibile (cfr. art. 3 comma 79), con la conseguenza che per l'espletamento delle ordinarie attività amministrative varrà il principio generale "dell'autosufficienza" (cfr. delib. di questa sezione n. 10/2008 nonché circolari Dip. Funz. Pubbl. del 21 e del 28 gennaio 2008).

Dall'altro lato, vengono ulteriormente fissati i limiti alle collaborazioni esterne ad elevata professionalità prevedendo, per queste ultime, gli adempimenti di cui ai commi 53-57 dell'art. 3.

L'individuazione dell'alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" di cui al comma 76 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008.

Conclusivamente, le collaborazioni ad elevata professionalità rientrano nell'ambito di applicazione del comma 56 dell'art. 3 legge finanziaria per il 2008 e quindi necessitano della disciplina ad opera del regolamento dell'ente locale. Le altre "semplici" co.co.co., al contrario, ne sono escluse; peraltro l'utilizzo di quest'ultime non risulta conforme alla logica sottostante alla legge finanziaria 2008, che è quella di limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro parasubordinato e/o flessibile per l'esercizio di attività amministrative ordinarie.

Nelle esposte considerazioni si puntualizzano gli elementi rilevanti per l'attuazione delle disposizioni dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia dispone di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Consigli comunali/provinciali ed a tutti i Presidenti delle Province ed ai Sindaci degli enti territoriali della Lombardia, quale documento utile per l'esercizio dei rispettivi poteri nell'emanazione dei regolamenti in materia di incarichi esterni.

Detti regolamenti, unitamente alla delibera consiliare di approvazione dei criteri direttivi, debbono essere trasmessi a questa Sezione entro 30 giorni dalla loro adozione.

Milano, 4 marzo 2008

Il Presidente estensore  
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 11 marzo 2008

Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Daniela Parisini)